



U.O.C. CRAV

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E APPARECCHIATURE ELETTRONOMICALE PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA

* * * * *

SCHEMA DI CONVENZIONE

INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici	5
Art. 2 - Definizioni.....	6
Art. 3 - Oggetto dell'affidamento	7
Art. 4 - Durata e utilizzo della Convenzione e proroga.....	9
Art. 5 - Condizioni generali della fornitura	10
Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore.....	11
Art. 7 - Cauzione definitiva	13
Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente di Azienda Zero.....	14
Art. 9 - Responsabile di servizio dell'appaltatore.....	16
Art. 10 - Modalità e termini di erogazione della fornitura	16
Art. 11 – Consegna dei beni.....	18
Art. 12 - Formazione agli operatori.....	21
Art. 13 – Collaudo dei beni oggetto della fornitura	22
Art. 14 – Controlli sulle prestazioni	25
Art. 15 - Periodo di prova e verifica di conformità	27
Art. 16 – Prodotti non commercializzabili	27
Art. 17 - Garanzie.....	28
Art. 18 - Servizio di manutenzione e assistenza full risk.....	29
Art. 19 - Innovazione tecnologica	39
Art. 20 - Variazioni Soggettive	40
Art. 21 - Cessione della Convenzione, dell'Ordinativo di Fornitura e Subappalto	41
Art. 22 - Obblighi di informazione e formazione	42
Art. 23 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI.....	43
Art. 24 - Personale dell'Appaltatore.....	43
Art. 25 – Intervento sostitutivo dell'Azienda Sanitaria in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'esecutore e del sub appaltatore.	46

Art. 26 – Garanzie, Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione	46
Art. 27 - Prestazioni a richiesta.....	48
Art. 28 - Pagamento del corrispettivo	48
Art. 29 - Revisione dei prezzi	49
Art. 30 - Fatturazione e Pagamenti	49
Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari	51
Art. 32 - Sospensione dei servizi.....	52
Art. 33 - Penali	52
Art. 34 - Risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura.....	55
Art. 35 - Risoluzione della convenzione.....	57
Art. 36 - Recesso	58
Art. 37 - Recesso per fallimento dell’appaltatore	58
Art. 38 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	58
Art. 39 - Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni.....	61
Art. 40 - Stipulazione della Convenzione, degli Ordinativi di Fornitura e avvio anticipato della fornitura.....	62
Art. 41 - Protocollo di legalità	62
Art. 42 – Brevetti industriali e diritto d’autore	62
Art. 43 – Innovazione normativa	63
Art. 44 - Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’Appaltatore.....	63
Art. 45 - Foro competente	63
Art. 46 - Modifiche normative, norme di rinvio e finali.....	64
Art. 47 – Termini e comminatorie.....	64

CONVENZIONE

– LOTTO/I N. __ CIG _____

TRA

La **Azienda Zero – U.O.C. CRAV**, C.F. e Partita IVA 05018720283, in persona della Dr.ssa Sandra Zuzzi (nel seguito anche “Azienda Zero”);

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Appaltatore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Appaltatore**”)

PREMESSO

- che ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. ... del ... l’Appaltatore è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i _____ della fornitura in oggetto e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nonché ad eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dai Contraenti come definiti di seguito;
- Le caratteristiche indispensabili e migliorative di cui al Capitolato Tecnico, offerte dall’Appaltatore in sede di gara, sono parte integrante dell’oggetto contrattuale e l’Appaltatore, a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale, sarà vincolato al loro rispetto in sede di esecuzione della fornitura;
- che l’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la

documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

- che i singoli Ordinativi di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i Contraenti, da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra parte, attraverso l'emissione di Ordinativi di fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per Azienda Zero nei confronti dell'Appaltatore, in quanto disciplina le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dai Contraenti con l'emissione di Ordinativi di fornitura (fonte di obbligazione);
- che resta espressamente inteso che Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività dei Contraenti; parimenti, ciascun Contraente sarà responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi;
- che in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, i Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito dagli atti di gara;
- che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati l'Appaltatore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via gradata:

- (i) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione;
- (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità pubblica;
- (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, attuativi della medesima.

Infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei contratti di fornitura che saranno stipulati tra i singoli Contraenti e l'Appaltatore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, nei quali indicheranno le quantità e l'importo complessivo della fornitura nonché le Unità Richiedenti che emetteranno le successive Richieste di Consegna.

In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo i Contraenti, né tantomeno Azienda Zero all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale stabilito, gli Ordinativi di Fornitura emessi dai Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

Le clausole della Convenzione e dei Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con gli Ordinativi di Fornitura, Azienda Zero e/o i Contraenti da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

I Contraenti potranno integrare il contenuto dei singoli Ordinativi di Fornitura con informazioni o disposizioni particolari, inerenti specifiche necessità degli stessi, necessarie alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.

Art. 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti della medesima;

Appaltatore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

Beni: i veicoli di soccorso nel loro insieme, completi di allestimento, i dispositivi medici, le apparecchiature elettromedicali e tutte le dotazioni indicate nel Capitolato Tecnico richieste a corredo degli automezzi;

Contraenti: le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona della Regione del Veneto, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della

Provincia Autonoma di Trento e l'IPAB Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

Data di attuazione: la data a partire dalla quale le Enti possono utilizzare la presente Convenzione;

Ordinativo di fornitura: il documento informatico, che tiene luogo di contratto, sottoscritto con firma digitale con il quale i Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo di stipulare un contratto, impegnando l'Appaltatore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

Importo della Fornitura: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura, IVA esclusa;

Quantitativo massimo contrattuale: il quantitativo massimo della presente Convenzione, riferito a ciascun singolo Lotto, riportato in dettaglio nel Capitolato Tecnico;

Richiesta di consegna: il documento informatico con il quale il Contraente, a seguito della sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura, indica la tipologia e la quantità dei beni da fornire, il luogo di consegna e ogni altra informazione necessaria al fine della corretta esecuzione della fornitura;

NECA: (Negozio Elettronico Centrale Acquisti) un catalogo elettronico delle Convenzioni attivato dalla Azienda Zero sulla piattaforma SinTel;

ARCA: Azienda Regionale Centrale Acquisti Spa della Regione Lombardia, provider della piattaforma SINTEL e NECA.

Art. 3 - Oggetto dell'affidamento

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, della fornitura dei beni e dei servizi oggetto presente appalto, come descritti negli atti di gara per i rispettivi lotti.

Costituiscono altresì parte dell'oggetto contrattuale le opzioni, ove previste, come descritte negli atti di gara, precisando che gli importi indicati non stabiliscono il valore monetario delle stesse ma sono funzionali all'Azienda Zero ai fini della definizione del valore dell'appalto.

Il prezzo unitario dei singoli beni oggetto delle opzioni, infatti, dovrà essere lo stesso prezzo di aggiudicazione per i beni ricompresi nelle forniture principali.

Con la stipula della presente Convenzione, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Contraenti a fornire i beni oggetto della gara, tutto come meglio specificato nei successivi articoli della presente Convenzione, nella misura richiesta dai Contraenti medesimi mediante i singoli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, per ciascun lotto, riportato in dettaglio negli atti di gara.

Si precisa che i quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della fornitura, potendo subire variazioni in diminuzione senza che l'Appaltatore abbia la facoltà di sollevare eccezioni al riguardo.

Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo i Contraenti, né tanto meno Azienda Zero all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì danno origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura trasmessi dai Contraenti, durante il periodo di validità della Convenzione.

L'Appaltatore non potrà sollevare nessuna doglianza relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l'evasione di qualsiasi Richiesta di Consegna sia per quantitativi minori, sia maggiori rispetto a quelli indicati nelle singole voci ed alle stesse condizioni e prezzo.

Pertanto, l'Appaltatore dovrà somministrare solo quei prodotti che i Contraenti richiederanno senza pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560, comma 1, Codice Civile.

L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e negli atti di gara.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura si rendesse necessario un aumento dell'entità dei beni richiesti, l'Appaltatore sarà obbligato ad erogare la fornitura degli stessi alle medesime condizioni previste dall'Ordinativo di Fornitura stesso, fino ad una variazione entro il 20% dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa acquisizione da parte dei Contraenti delle relative autorizzazioni regionali, se ad essi applicabili.

Non sono ammessi limiti minimi ai quantitativi di fornitura.

Fatto salvo lo jus variandi, ai sensi del comma 12 art. 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., durante la vigenza della presente Convenzione i Contraenti potranno richiedere all'Appaltatore incrementi della fornitura, che comportino un aumento dell'importo contrattuale entro il limite del 50%, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni previste dall'Ordinativo di Fornitura, previa acquisizione da parte dei Contraenti delle relative autorizzazioni regionali, se ad essi applicabili.

Nell'ambito dell'applicazione del successivo art. 27, i Contraenti:

- potranno chiedere all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, D.Lgs. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016;
- potranno applicare la disciplina prevista all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 per le ipotesi ivi previste.

I Contraenti potranno apportare modifiche all'Ordinativo di Fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso potrà trovare applicazione anche l'art. 63 D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione da parte dei Contraenti delle relative autorizzazioni regionali, se ad essi applicabili.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i Contraenti comunicheranno ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

In entrambi i casi sopra descritti, i Contraenti eseguiranno le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione e della sua corretta esecuzione potrà essere richiesto all'Appaltatore di compilare e trasmettere un prospetto predisposto dall'Azienda Zero con il dettaglio analitico di tutte le prestazioni offerte.

Art. 4 - Durata e utilizzo della Convenzione e proroga

La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione della stessa.

In caso di proroga, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, e per un periodo non superiore a 6 mesi, l'Appaltatore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.

I Contraenti utilizzeranno la Convenzione, entro il periodo di validità ed efficacia della medesima, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati all'Appaltatore secondo lo schema Allegato 1 alla presente Convenzione o con l'utilizzo del modello reperibile su NECA in caso di utilizzo dello stesso.

I singoli contratti di fornitura si concludono con i Contraenti per tramite della semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

A seguito della stipula della presente Convenzione, i Contraenti potranno emettere i rispettivi Ordinativi di Fornitura, che saranno disciplinati dalle disposizioni contenute nella Convenzione medesima.

Con la Convenzione, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Contraenti a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dagli stessi Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura.

In caso di utilizzo del NECA, i Contraenti, al momento della compilazione dell'anagrafica, indicheranno i servizi aziendali autorizzati ad emettere gli Ordinativi di Fornitura.

Nel caso di variazione di detti servizi, tale variazione non avrà effetti per l'Appaltatore fino a che i Contraenti non avranno provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica (gestione delle deleghe) sul NECA.

Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA S.p.A. comunicherà all'Appaltatore e ai Contraenti la modalità alternativa di formazione ed invio degli Ordinativi di Fornitura.

In tale ipotesi:

- sarà cura dell'Appaltatore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una dei Contraenti legittimati all'utilizzo della presente Convenzione;
- è a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Contraenti che utilizzino la Convenzione;
- qualora l'Appaltatore dia esecuzione agli Ordinativi di Fornitura stipulati da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, il servizio oggetto di tali contratti non verrà conteggiato nel quantitativo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

L'Appaltatore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza degli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito dell'Appaltatore contattare i Contraenti e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni.

In tal caso il Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

In ogni caso gli Ordinativi di Fornitura conterranno le seguenti informazioni:

- il Quantitativo della Fornitura;
- l'importo complessivo della stessa per il periodo di tempo considerato;
- il nome commerciale del prodotto;
- i riferimenti per la fatturazione;
- il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG derivato;
- ogni altra informazione ritenuta utile dal Contraente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, i Contraenti valuteranno, all'atto della stipula degli Ordinativi di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza.

Per quanto non esplicitamente previsto si rinvia al successivo art. 23.

Qualora il Contraente ritenga sussistere detti rischi da interferenza, il Contraente stesso dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Qualora, in alternativa, il Contraente, non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, il Contraente stesso dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

In ogni caso gli Ordinativi di Fornitura dovranno essere emessi entro e non oltre la scadenza naturale della convenzione e potranno essere eseguiti anche successivamente alla stessa.

Art. 5 - Condizioni generali della fornitura

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelli relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi artt. 33, 34, 35, 36 e 37 relativi alle penali e alla risoluzione contrattuale.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica dell'Appaltatore.

In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Enti e/o da terzi autorizzati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Contraenti o, comunque, di Azienda Zero, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

L'approvvigionamento di tutti i beni e materiali di consumo necessari per il corretto svolgimento della fornitura è a carico dell'Appaltatore.

L'appalto dovrà comprendere tutti gli interventi necessari per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura nonché del servizio di manutenzione così come espressamente descritti nel presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, i beni e le relative componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell'offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

Sono ricompresi nell'appalto ogni altra prestazione ed onere anche se non espressamente menzionati, al fine di rendere perfettamente funzionanti i beni oggetto della Convenzione, e di rendere rispondente alle richieste il servizio di manutenzione "full risk" nel rispetto della normativa vigente come previsto al successivo art. 18.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico dell'Appaltatore che, rendendosene garante, è tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

La sorveglianza da parte dei responsabili dei Contraenti e/o di Azienda Zero non diminuisce in nulla le responsabilità dell'Appaltatore per l'esatto adempimento della fornitura ed il corretto svolgimento della stessa, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Resta espressamente inteso che Azienda Zero non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dei Contraenti, i quali sono esclusivamente responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura e per i pagamenti delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento dell'oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché del buon esito dell'appalto in generale e dell'opera del proprio personale.

L'Appaltatore è obbligato, inoltre a:

- fornire piena collaborazione al Contraente e ad Azienda Zero per tutte le attività inerenti la corretta esecuzione dell'appalto;

- mantenere il più assoluto segreto, anche successivamente alla cessazione dell'Ordinativo di Fornitura, su informazioni in merito a fatti o soggetti di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico di cui trattasi;
- far pervenire tempestivamente e comunque entro le 24 ore, al Contraente comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante lo svolgimento dell'appalto;
- accettare richieste di temporanei cambiamenti di beni per sopraggiunte necessità;
- garantire la "continuità operativa" anche nei casi di periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale addetto, compreso sciopero, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere il servizio nel rispetto del livello qualitativo richiesto;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Azienda Zero e ai singoli Contraenti di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascun Contraente;
- predisporre e trasmettere, se richiesti da Azienda Zero e dai singoli Contraenti in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture, a fini di monitoraggio della spesa.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si impegna al rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

L'Appaltatore si obbliga a consentire ad Azienda Zero, nonché ai Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ai singoli Contraenti e/o ad Azienda Zero, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

L'Appaltatore potrà essere chiamato ad inviare ad Azienda Zero, previa richiesta di quest'ultima, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.

Azienda Zero può richiedere all'Appaltatore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato da Azienda Zero anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative nonché tramite la piattaforma SinTel.

A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome del Contraente;
- valore degli Ordinativi di Fornitura;
- quantitativo di beni ordinati per singolo Ordinativo di Fornitura;
- ogni altra informazione richiesta da Azienda Zero in sede di stipula della presente Convenzione.

Azienda Zero potrà richiedere all'Appaltatore la compilazione di uno o più file (xls, csv, txt, etc.) contenenti il dettaglio dei servizi erogati

Qualora emerga un'insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dell'appalto e/o non garantisca la continuità operativa, non siano fornite le comunicazioni previste dal presente articolo, e sia posto in essere un atteggiamento poco collaborativo da parte dell'Appaltatore per motivazioni non imputabili a cause imprevedibili e imprevedibili si procederà a norma dell'art. 33 della presente Convenzione e, nel caso di grave inadempimento, i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 7 - Cauzione definitiva

Prima della stipula della Convenzione, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, l'Appaltatore dovrà costituire a favore di Azienda Zero, e di ciascun Contraente, un deposito cauzionale calcolato sull'importo dell'Ordinativo di Fornitura, che ogni medesimo Contraente andrà a sottoscrivere, di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun Ordinativo di Fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, la cauzione definitiva verrà trattenuta dai singoli Contraenti.

In caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta da Azienda Zero per quanto di competenza.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti dei Contraenti, di Azienda Zero e, pertanto, resta espressamente inteso che i Contraenti e/o Azienda Zero, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 33, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura e dalla Convenzione.

Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dei Contraenti per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Azienda Zero.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo i Contraenti e/o Azienda Zero hanno facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, gli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione.

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente di Azienda Zero

I vari Contraenti, prima della stipula del proprio Ordinativo di Fornitura, nomineranno un Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di competenza, e un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale potranno nominare dei delegati e/o dei referenti specifici per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale, al fine di accertare la regolare esecuzione del appalto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell'Ordinativo di Fornitura, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale, o i propri delegati, potranno effettuare verifiche ispettive anche nella fase di predisposizione del mezzo prima della consegna, accertando la conformità delle lavorazioni e del processo produttivo alle specifiche contrattuali.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

L'Azienda Zero potrà nominare un proprio Referente che coordinerà e sovrintenderà alle attività dei referenti delegati dai Direttori dell'Esecuzione Contrattuale dei vari Contraenti (per le sole Aziende Sanitarie della Regione del Veneto).

Tale figura sarà il riferimento di Azienda Zero per la gestione del rapporto contrattuale discendente dalla stipula della presente Convenzione, avrà le medesime facoltà dei referenti dei Direttori dell'Esecuzione Contrattuale dei vari Contraenti e potrà altresì sostituirsi ad essi nel caso in cui fosse necessario per il corretto espletamento dell'appalto.

Art. 9 - Responsabile di servizio dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà comunicare al Contraente, prima della stipula dell'Ordinativo di Fornitura, il nominativo del Responsabile di Servizio e dei propri delegati, con funzioni di riferimento per il Contraente stesso ai fini del corretto espletamento dell'appalto e al quale saranno inviati gli ordini ed ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Il Responsabile di servizio rappresenterà ad ogni effetto l'Appaltatore e, in caso di sostituzione del Responsabile stesso, dovrà esserne data immediata comunicazione al Contraente che si riserverà di accettare.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto ed all'accertamento di eventuali danni.

In relazione alla particolarità e all'impatto che il presente appalto riveste nell'organizzazione e nella gestione dell'attività istituzionale di soccorso sanitario pubblico svolta dai Contraenti, il Responsabile di Servizio e/o i suoi delegati devono essere facilmente rintracciabili telefonicamente (previa comunicazione al Contraente dei relativi recapiti) 24 ore su 24 di ogni giorno, compresi sabato e domenica e festivi.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Responsabile di Servizio dovrà indicare altra persona designata dall'Appaltatore in sua temporanea sostituzione.

Qualora non sia garantita la reperibilità del Responsabile di Servizio e/o dei suoi delegati per motivazioni non imputabili a cause imprevedute e imprevedibili si procederà a norma dell'art. 33 della presente Convenzione e, nel caso di grave inadempimento, i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 10 - Modalità e termini di erogazione della fornitura

In sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura (redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1), i singoli Contraenti interessati indicheranno all'Appaltatore la quantità complessiva e la tipologia di beni richiesti, le specifiche tecniche dei medesimi (con particolare riferimento alla tipologia di apparecchiature elettromedicali per le quali dovranno essere predisposti i relativi attacchi), i luoghi e i tempi di consegna, i riferimenti per la fatturazione, ogni altro dato previsto dalla presente Convenzione e comunque tutti gli elementi necessari, anche se qui non espressamente citati, al fine del corretto svolgimento dell'appalto.

Nella tabella sottostante si riporta il piano di sostituzione quadriennale così come indicativamente programmato dalla Regione del Veneto:

Azienda Sanitaria	2019	2020	2021	2022	Totale veicoli per Azienda Sanitaria
ULSS 1 Dolomiti	5 ambulanze; 1 automedica	2 ambulanze	3 ambulanze	2 ambulanze	12 ambulanze, 1 automedica
ULSS 2 Marca Trevigiana	4 ambulanze; 1 automedica	3 ambulanze; 1 automedica	3 ambulanze	4 ambulanze	14 ambulanze, 2 automediche
ULSS 3 Serenissima	2 ambulanze	2 ambulanze	1 ambulanza	2 ambulanze; 1 automedica	7 ambulanze, 1 automedica
ULSS 4 Veneto	4 ambulanze	1 automedica	2 ambulanze	1 ambulanza	7 ambulanze, 1

Orientale					automedica
ULSS 5 Polesana	0	0	0	0	0
ULSS 6 Euganea	0	0	1 ambulanza	0	1 ambulanza
ULSS 7 Pedemontana	5 ambulanze; 1 automedica	1 ambulanze	2 ambulanze	2 ambulanze	10 ambulanze, 1 automedica
ULSS 8 Berica	7 ambulanze	3 ambulanze	3 ambulanze	1 ambulanza	14 ambulanze
ULSS 9 Scaligera	0	0	0	0	0
Azienda Ospedaliera Padova	3 automediche	3 automediche	0	0	6 automediche
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona	1 automedica	0	1 automedica	0	2 automediche
Totale veicoli per anno	27 ambulanze, 7 automediche	11 ambulanze, 5 automediche	15 ambulanze, 1 automedica	13 ambulanze, 1 automedica	Totale veicoli da sostituire: 65 ambulanze, 14 automediche

Come precedentemente precisato, i quantitativi sono prettamente indicativi e potranno variare entro i limiti di cui all'art. 3 e al Capitolato Tecnico, anche a favore di Aziende Sanitarie della Regione del Veneto non previste quali fruitori della Convenzione.

Per quanto attiene al fabbisogno dell'IPAB Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento si rimanda alla rispettiva programmazione aziendale.

Successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura i Contraenti trasmetteranno all'Appaltatore le Richieste di Consegna dei beni, con l'indicazione precisa della tipologia e della quantità di beni da consegnare, del luogo e del tempo di consegna, delle specifiche tecniche per quanto concerne, in particolar modo, gli attacchi delle apparecchiature elettromedicali che dovranno essere predisposti, nonché di ogni altra informazione ritenuta necessaria.

La quantità complessiva di beni indicata in sede di Ordinativo di Fornitura è da intendersi presunta e potrà variare nei termini previsti dalla presente Convenzione in base alle Richieste di Consegna che saranno trasmesse dai Contraenti.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a erogare qualsiasi quantitativo della fornitura aggiudicata senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Eventuali modifiche da apportare all'Ordinativo di Fornitura definitivo dovranno sempre essere formalizzate attraverso atto aggiuntivo.

Qualora non fosse possibile, per qualsiasi motivo, eseguire le prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità al Contraente entro 3 giorni solari dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso.

Qualora l'Appaltatore non dovesse effettuare (anche per indisponibilità temporanea) o ritardasse l'inizio dell'erogazione della fornitura, i Contraenti si riservano comunque la possibilità di acquistare i servizi in questione sul libero mercato, fatta salva l'applicazione del successivo art. 33.

Resterà a carico dell'Appaltatore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

In ogni caso il Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

A seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura potrà essere verificata in qualunque momento della produzione, da parte di Azienda Zero e mediante un suo incaricato, la conformità dei beni alle specifiche contrattuali.

A tal fine l'Appaltatore dovrà comunicare ad Azienda Zero le seguenti fasi di produzione e allestimento:

- 1) data di consegna, presso la propria sede, dei veicoli base da allestire;
- 2) l'avvenuta fissazione degli ancoraggi previsti per i vari beni;
- 3) la predisposizione e costruzione dei vari sistemi di segnalazione acustica e luminosa;
- 4) la posa della pavimentazione dopo l'avvenuta fissazione degli ancoraggi;
- 5) la predisposizione e implementazione dell'impianto elettrico, dell'impianto erogazione ossigeno, dell'impianto di condizionamento e dell'impianto di aspirazione fisso;
- 6) l'inizio delle lavorazioni per l'allestimento dei moduli componenti il vano sanitario.

In caso di riscontro di non conformità alle specifiche contrattuali in sede di produzione l'Appaltatore sarà tenuto a porre in essere i necessari correttivi entro il termine massimo di 24 ore dall'avvenuta contestazione, che potrà essere presentata anche verbalmente in loco e confermata successivamente per iscritto.

Nel caso di ritardo nell'avvio dell'erogazione della fornitura nonché di mancate o ritardate comunicazioni in merito all'impossibilità (anche temporanea) per l'erogazione della fornitura, nonché di ritardo nella posa in essere dei correttivi richiesti in sede ispettiva, nelle ipotesi non dovute a cause impreviste e imprevedibili si procederà a norma dell'art. 33 della presente Convenzione.

Nel caso di grave inadempimento, i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 11 – Consegna dei beni

Disposizioni comuni

I tempi intermedi necessari per la consegna dei e quant'altro occorra per rendere perfettamente operanti i medesimi dovranno essere, nel rispetto del cronoprogramma prodotto dall'Appaltatore in sede di offerta, concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fatti salvi ulteriori accordi connessi alle esigenze organizzative del Contraente.

Deterioramenti per negligenza o in conseguenza del trasporto, conferiscono ai Contraenti il diritto di rifiutare i beni, in danno all'Appaltatore.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore, all'atto della consegna, dovrà verificare il corretto funzionamento e l'integrità anche di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura in oggetto.

Agli effetti dei requisiti qualitativi del bene resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegna il Contraente che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo del bene consegnato.

Dovrà essere garantita, se richiesto dal Contraente, la presenza in sede di personale specializzato durante tutta la fase di Consegna.

Nei casi in cui, durante il periodo di validità dei singoli ordinativi di fornitura, l'Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione ai Contraenti con un preavviso 7 giorni solari consecutivi.

L'Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche simili o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

Al termine delle operazioni di consegna delle apparecchiature elettromedicali, e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla stessa, l'Appaltatore dovrà procedere alle operazioni di installazione sia delle apparecchiature sia degli eventuali dispositivi accessori.

Nel caso di mancate o ritardate consegna dei beni entro i termini previsti nonché della documentazione richiesta, non dovute a cause impreviste e imprevedibili si procederà a norma dell'art. 33 della presente Convenzione.

Nel caso di grave inadempimento i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Consegna dei veicoli

La consegna dei veicoli dovrà avvenire a seguito della trasmissione da parte dei Contraenti delle relative Richieste di Consegna, con ogni onere, compresi l'immatricolazione, il trasporto e eventuali rischi connessi, le spese doganali e la formazione del personale, a carico dell'Appaltatore, così come stabilito nella presente Convenzione.

La consegna dei veicoli dovrà avvenire nei tempi riportati nella documentazione di gara presentata dall'Appaltatore e indicati negli Ordinativi di Fornitura e comunque non oltre 120 giorni solari dall'invio della Richiesta di Consegna.

Tempistiche di consegna differenti (in aumento o in diminuzione) potranno essere concordate con i Contraenti.

All'atto della consegna dovranno essere consegnati al Contraente i seguenti documenti, ove previsti:

- a) Documenti del mezzo tra cui libretto di circolazione, certificato di proprietà, etc.
- b) Manuali d'uso del mezzo, dell'allestimento e dei vari accessori forniti redatti integralmente in lingua italiana da fornire sia in supporto cartaceo sia in supporto informatico;
- c) Progetto dell'allestimento, degli impianti sia elettrici che idraulici;
- d) Schede di sicurezza;
- e) Certificazioni a norma di legge;
- f) Tempario delle attività di manutenzione e delle verifiche di sicurezza, dei tempi di riparazione del veicolo base e descrizione della procedura per il recupero/ritiro dei mezzi come previsto al successivo art. 18;

- g) Certificato di conformità alla direttiva CEI 93/42 concernente i dispositivi medici (marchio CE);
- h) Ogni altra documentazione che il Contraente richiederà, in sede di Ordinativo di Fornitura o di Richiesta di Consegna, ai fini del corretto svolgimento dell'appalto.

I beni dovranno essere consegnati, esenti da vizi, a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi e nei locali indicati dai Contraenti.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito Verbale di Consegna sottoscritto da un incaricato del Contraente e da un incaricato dell'Appaltatore.

Consegna delle apparecchiature elettromedicali

L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna delle apparecchiature entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Consegna da parte del Contraente.

Per Richieste di Consegna di soli dispositivi accessori, ordinati successivamente all'acquisto delle apparecchiature, la consegna deve essere effettuata entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna medesima.

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio.

Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi e nei locali indicati dai Contraenti.

L'esecuzione delle Richieste di Consegna relative a più di un'apparecchiatura potranno avvenire anche mediante consegne ripartite.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana (hardware e software) nonché alle certificazioni di conformità.

La stessa manualistica dovrà essere fornita al Contraente sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Il Contraente dovrà altresì produrre in sede di consegna la documentazione attestante la sicurezza elettrica della strumentazione.

Per ogni apparecchiatura dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto da un incaricato del Contraente e da un incaricato dell'Appaltatore, nel quale dovranno essere riportati:

- la data e i riferimenti dell'Ordinativo di Fornitura e della Richiesta di Consegna;
- il luogo e la data dell'avvenuta consegna;
- ogni altra informazione che potrà essere richiesta dai Contraenti.

Qualora il Contraente avesse richiesto il servizio di dismissione delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori obsoleti, il medesimo Contraente dovrà indicare la data per il ritiro, garantendo all'Appaltatore almeno 5 giorni lavorativi per le operazioni previste.

Al termine delle operazioni di installazione l'Appaltatore dovrà procedere al collaudo.

Ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori e dovrà essere prestato gratuitamente dall'Appaltatore qualora espressamente richiesto dai Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura e secondo le tempistiche stabilite i Contraenti stessi.

L'Appaltatore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i., recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, l'Appaltatore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s.m.i.

I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D.Lgs. 151/2005, per caratteristiche alle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.

Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico dell'Appaltatore per il corretto espletamento delle relative attività, i Contraenti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza dell'Appaltatore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

Art. 12 - Formazione agli operatori

L'Appaltatore, entro gli stessi tempi previsti per il collaudo del primo bene consegnato, e successivamente nel periodo di validità del servizio di assistenza e manutenzione full risk, qualora se ne ravvisasse la necessità, deve assicurare la disponibilità a fornire, se ritenuto necessario da ogni Contraente e in accordo con le direttive da questi impartite, appositi corsi di formazione, anche ripetuti se necessario, finalizzati a trasmettere al personale interno tutte le conoscenze tecniche ed operative utili ad un corretto utilizzo di tutti i beni compresi nella fornitura.

In particolare i corsi di formazione dovranno essere finalizzati a chiarire i seguenti punti:

- Uso dei veicoli, delle apparecchiature elettromedicali (per i lotti di competenza), dei loro dispositivi compresi i software, ove presenti, in ogni loro funzione;
- Procedure per la manutenzione a carico dell'utilizzatore e soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti.

Nell'ambito dei corsi di formazione dovranno essere illustrate le corrette procedure per l'utilizzo del veicolo, delle attrezzature, degli accessori e dei dispositivi consegnati.

In particolare l'Appaltatore dovrà concordare con i Contraenti:

- le tempistiche e l'oggetto specifico delle giornate di formazione;
- il livello e le qualifiche del personale preposto all'erogazione del servizio.

Si fa presente che i costi relativi all'istruzione del personale, anche per quella che si rendesse necessaria a seguito dell'insorgere delle fattispecie di cui ai successivi artt. 19 e 43, durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk", restano a carico dell'Appaltatore.

Devono essere garantiti tutti gli interventi formativi necessari, sia in fase di avvio, sia per l'inserimento in attività di nuovo personale, sia con cadenza periodica, sia in relazione ad eventuali necessità emergenti in relazione ad aggiornamenti tecnologici o a difficoltà operative rilevate

Qualora si rendesse necessario il turn-over del personale dedicato, le nuove unità da inserire dovranno beneficiare delle stesse modalità di formazione.

Art. 13 – Collaudo dei beni oggetto della fornitura

Disposizioni comuni

Alla consegna completa di tutti i beni ordinati e comunque non oltre i 15 giorni solari successivi per i veicoli e 5 giorni solari successivi per le apparecchiature elettromedicali (fatti salvi diversi accordi fra le parti), l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del collaudo, pena l'applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione.

Il collaudo potrà avvenire solamente previa verifica della consegna di tutti i beni ricompresi nelle Richieste di Consegna trasmesse dai Contraenti, senza che l'Appaltatore possa vantare nei confronti di questi ultimi pretesa alcuna.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità dei beni forniti, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecnico-operative con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche richieste dalla documentazione di gara e le normative vigenti, con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Il collaudo dei beni è condizione essenziale alla decorrenza degli effetti dell'Ordinativo di Fornitura, pertanto è interesse dell'Appaltatore provvedere all'effettuazione dello stesso nei tempi indicati e di fornire copia del relativo verbale agli uffici competenti dei Contraenti.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo.

Il collaudo dei beni verrà effettuato dall'Appaltatore in contraddittorio con il personale designato dal Contraente e/o con il personale designato da Azienda Zero secondo le normative vigenti e le procedure aziendali.

I Contraenti, per tramite dei propri servizi competenti, si riservano la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto nella documentazione di gara, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

A seconda della natura dei beni, le verifiche verranno effettuate dal Servizio di Ingegneria Clinica in collaborazione e/o con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e/o con altre figure/servizi aziendali competenti, in presenza dell'Appaltatore qualora fosse ritenuto opportuno, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà.

Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per l'Appaltatore.

Il Contraente concorderà con congruo anticipo la data per il collaudo.

Qualora i beni oggetto del collaudo non superino le prescritte prove tecniche, funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico dell'Appaltatore fino alla loro conclusione.

La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine i beni non superino, in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Appaltatore dovrà a proprio carico disinstallare, ritirare e/o sostituire i beni stessi, salva l'applicazione delle penali previste in Convenzione.

Resta salvo il diritto del Contraente, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo l'ulteriore danno.

In caso di esito favorevole del collaudo, i beni verranno considerati a tutti gli effetti idonei ed operativi e verrà redatto apposito Verbale di Collaudo, firmato rispettivamente dal Referente tecnico del Contraente e dal responsabile di commessa dell'Appaltatore.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo Verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura e di presa in carico del bene e da tale termine l'Appaltatore potrà maturare il diritto al pagamento del canone di assistenza "full risk".

Nel Verbale di collaudo sarà certificato che:

- I beni nel loro complesso sono utilizzabili in piena sicurezza dimostrandone la corretta predisposizione, il completo e corretto funzionamento, la conformità a quanto offerto;
- Ne è consentito formalmente l'utilizzo.

Si precisa che il regolare collaudo non esonera l'Appaltatore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte che non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso.

In caso di esito negativo del collaudo, l'Appaltatore si impegna a sostituire anche per intero tutti i beni entro il termine perentorio di 10 giorni solari decorrenti dalla data del relativo Verbale, con ogni onere a proprio carico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 33.

Nell'arco dei 3 mesi successivi alla data del Verbale di Collaudo positivo, il Contraente valuterà l'idoneità e la capacità del bene a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate, come meglio descritto al successivo art. 15.

Superato tale test, il bene, a insindacabile giudizio del Contraente, verrà considerato a tutti gli effetti idoneo ed operativo.

Qualora non già segnalato in sede di consegna, se dalla suddetta verifica dovessero emergere condizioni che risultino differire da quanto offerto dall'Appaltatore, il medesimo sarà tenuto alla conseguente modifica delle condizioni operative o di fornitura, per adeguarle a tutti gli indici qualitativi e quantitativi postulati dalla documentazione di gara e dall'offerta, il tutto senza variazione alcuna delle condizioni economiche determinate dalla gara d'appalto.

Nel caso in cui il test non avesse esito favorevole, verrà concordata un'ulteriore e definitiva ripetizione nei tre mesi successivi.

Nel caso di mancato collaudo o reiterato ritardo dello stesso entro i termini previsti, non dovuto a cause impreviste e imprevedibili, si procederà a norma dell'art. 33 della presente Convenzione e, nel caso di grave inadempimento i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura

(art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Collaudo dei veicoli (LOTTI 1,2,3,4,8,9)

In questa fase si procederà alla verifica della presenza di tutti i beni contrattualmente previsti, della loro corretta predisposizione, nella verifica della presenza e correttezza dei progetti "AS BUILT" e nella verifica di tutte le altre certificazioni riguardanti la fornitura in generale.

In particolare saranno effettuati:

- verifica di tutta la documentazione a corredo della fornitura come indicata nel precedente art. 11, attestante la conformità alle Direttive europee applicabili, ivi compresi i certificati di marcatura CE per i dispositivi soggetti al D.Lgs. 46/1997 e s.m.i.; per la documentazione si intendono anche, con riferimento al vano sanitario, tutti i manuali d'uso in lingua italiana e i manuali tecnici di servizio degli impianti e dei loro componenti, comprensivi di schemi elettrici, elettronici, circuitali e/o meccanici, e in particolare la certificazione dell'impianto dell'ossigeno, della descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura e in genere di tutto quanto è necessario a effettuare qualsiasi operazione di manutenzione;
- verifica della funzionalità del mezzo e in particolare degli impianti a servizio del vano sanitario, nonché la corrispondenza dei dati tecnici relativi agli stessi dichiarati in sede di offerta.

Collaudo delle apparecchiature elettromedicali (LOTTI 5,6,7)

Il collaudo sarà effettuato dall'Appaltatore in contraddittorio con il Contraente, alla presenza di un funzionario del Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature biomedicali e del Responsabile del Servizio utilizzatore (o suo delegato) e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi accessori oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati (se previsti).

I collaudi verranno effettuati nel rispetto della normativa e raccomandazioni vigenti.

Il collaudo consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell'Ordinativo di Fornitura (ad esempio: marca, modello, etc.) e quanto consegnato;
- accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori;
- verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici forniti dall'Appaltatore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal personale dell'Appaltatore stesso;
- esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione del Contraente possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

L'Appaltatore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo, le certificazioni di conformità attestanti la rispondenza alla direttiva/regolamento sui Dispositivi Medici, ove applicabile, e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Art. 14 – Controlli sulle prestazioni

Durante la predisposizione e/o l'erogazione della fornitura l'Appaltatore si obbliga a consentire a Azienda Zero, nonché ai Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, oltre a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale individuato da ogni Contraente (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del bene e è riservato al personale competente individuato dal Contraente.

I beni, all'atto della consegna, saranno sottoposte ad una prima verifica di natura documentale, della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto di consegna, da parte dei addetti riceventi, i quali hanno facoltà di respingere i beni che, a loro giudizio, non siano ritenuti corrispondenti.

In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, con spese a proprio totale carico.

Il ricevimento delle merci da parte del personale addetto viene effettuato "con riserva di controllo qualitativo" da parte delle strutture competenti.

La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto nonché dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti e difetti non rilevati o non rilevabili al momento della consegna.

Il ricevente provvede alla verifica dei beni, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata "a vista".

La non conformità dei beni forniti, per qualità e stato obiettivo alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico, può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna, fino al momento dell'impiego degli stessi.

Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, i Contraenti provvederanno a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 Codice Civile e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dall'Appaltatore.

I Contraenti, in sede di effettivo utilizzo, potranno procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dall'Appaltatore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

I beni risultati, a seguito di verifica, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione dell'Appaltatore che provvederà al loro ritiro entro 10 giorni solari e comunque alla loro sostituzione entro cinque giorni.

Mancando o ritardando l'Appaltatore di uniformarsi a tale obbligo, i Contraenti potranno procedere all'acquisto di beni simili sul mercato, ponendo a totale carico dell'Appaltatore inadempiente le maggiori spese sostenute.

I Contraenti non saranno responsabili per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un bene dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, l'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 10 giorni solari dalla data del provvedimento di ritiro.

In ogni caso la merce non ritirata entro 10 giorni solari potrà essere inviata all'Appaltatore con addebito di ogni spesa sostenuta.

L'Appaltatore dovrà indicare chiaramente sulla nuova distinta di trasporto (DDT), relativa al materiale sostituito, la causale di invio ed ogni altro chiarimento si rendesse necessario alla precisa registrazione da parte del Servizio competente del Contraente.

I Contraenti procederanno pertanto alla verifica tecnica e all'accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione all'Appaltatore.

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo ai singoli Contraenti in relazione alla rispettiva fornitura acquisto, Azienda Zero, come centrale di committenza, può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ai singoli Contraenti e/o ad Azienda Zero, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura definitivi.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

La modalità e i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti dal Contraente.

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con l'Appaltatore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Contraente e dall'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare alle verifiche e ai controlli in oggetto, il Contraente procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità.

Nel caso in cui l'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da

rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati), la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni, nonché la decorrenza senza esito del termine di cui sopra, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 33 della presente Convenzione.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di beni non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati (fermo restando altresì che le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento) i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Art. 15 - Periodo di prova e verifica di conformità

Nell'arco dei 3 mesi successivi alla data del verbale di collaudo positivo, il Contraente valuterà l'effettiva idoneità e capacità del bene a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate.

Durante il periodo sopra indicato, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire al Contraente una valutazione ampia e complessiva della fornitura rispetto a tutte le obbligazioni dell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione dia esito negativo, potrà essere concesso all'Appaltatore, a discrezione del Contraente e di Azienda Zero, un ulteriore periodo di 3 mesi, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, il Contraente e Azienda Zero potranno risolvere unilateralmente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione con ritenzione della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore.

In tale eventualità all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Decorso il periodo di prova, in corso di esecuzione contrattuale, saranno comunque eseguite le verifiche di conformità volte a valutare il corretto espletamento dell'appalto in ottemperanza ai livelli qualitativi indicati nella documentazione di gara.

Art. 16 – Prodotti non commercializzabili

Nella fattispecie “prodotti non commerciabili” sono contemplati:

- prodotti risultati non conformi alle caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico, affetti da vizi, danneggiati e in qualsiasi altro caso previsto dagli art. 13, 14 e 15 della presente Convenzione, e che siano stati contestati dai Contraenti al momento della ricezione o al momento dell'accertamento di vizio occulto;
- prodotti oggetto di ritiro disposto dall'Appaltatore o dalle autorità competenti.

L'elenco dei prodotti non commerciabili conservati presso i Contraenti sarà comunicato all'Appaltatore unitamente agli estremi del DDT di consegna.

L'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro dei prodotti entro i termini previsti dalla presente Convenzione ovvero delegare il Contraente allo smaltimento per proprio conto.

Lo smaltimento per conto dell'Appaltatore comporta l'addebito dei costi diretti di smaltimento sostenuti dal Contraente, aggravati di una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento a copertura delle spese generali aziendali.

La stessa procedura verrà adottata nel caso in cui l'Appaltatore non dia alcuna indicazione sulle modalità di ritiro/smaltimento.

I costi di smaltimento sono calcolati in base al peso per codice CER dei prodotti smaltiti, se applicabili.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia dichiarato di provvedere in autonomia al ritiro dei prodotti, si procederà a norma degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 della presente Convenzione.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna a riaccreditare il valore complessivo della merce ritirata/smaltita, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 17 – Garanzia sui beni

Tutti i beni forniti dovranno essere coperti da garanzia totale con durata di 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo (con esito positivo ed effettuato per ogni consegna sempre a carico dell'Appaltatore).

L'Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a prestare le garanzie per vizi, difetti e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, dovute ex lege (artt. 1490 e 1497 Codice Civile) nonché la garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 Codice Civile, in relazione sia al veicolo che agli allestimenti e alle dotazioni fornite (senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo) nonché alle apparecchiature elettromedicali (per i lotti di competenza).

Nel periodo di validità della garanzia l'Appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero la sostituzione dei beni.

I Contraenti avranno diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dei beni, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

L'Appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio dei Contraenti.

Come previsto al precedente art. 14 la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al Contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza.

Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l'Appaltatore, su richiesta del Contraente, ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare a proprie spese vizi, difetti, guasti o di sostituire i prodotti o la strumentazione difettosa.

Durante tale periodo l'Appaltatore è obbligato ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi a tutti i beni forniti dipendenti o da vizi di fabbricazione o da difetti nei materiali impiegati o da errori nell'installazione od infine da qualunque altro inconveniente.

In caso di vizi o mancanza di qualità promesse o di malfunzionamento, l'Appaltatore dovrà

provvedere a fornire l'assistenza tecnica in garanzia sia della parte meccanica, sia degli allestimenti, sia delle ulteriori dotazioni oggetto della fornitura, assicurando la risoluzione dei malfunzionamenti ed il ripristino della funzionalità del bene, all'occorrenza anche attraverso la sostituzione del veicolo o dell'allestimento o delle dotazioni richieste, entro 3 giorni solari dalla richiesta di intervento.

I beni saranno riparati a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa a carico dei Contraenti dovuta a riparazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso dei beni stessi.

Nel caso di mancata o ritardata risoluzione dei malfunzionamenti e di ripristino della funzionalità del bene entro i termini previsti, non dovute a cause impreviste e imprevedibili, si procederà a norma dell'art. 33 della presente Convenzione.

In caso di grave inadempimento, i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 18 - Servizio di manutenzione e assistenza full risk

Disposizioni comuni

Dovrà essere garantito, a decorrere dalla data del Verbale di collaudo positivo effettuato per ogni consegna, un servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo "full risk" tale da garantire la perfetta funzionalità di tutti i beni forniti attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Durante il periodo di validità del servizio di assistenza "full-risk" i Contraenti si impegnano all'uso dei beni rientranti sotto la copertura di tale servizio con la dovuta diligenza secondo le norme del Codice Civile.

Tutte le manutenzioni e riparazioni saranno a carico dell'azienda fornitrice ad esclusione degli interventi dovuti a danni causati da colpa grave o dolo.

Ai fini della presente Convenzione si definisce:

- colpa grave quando il danno, causato ai beni oggetto della fornitura, è dovuto a un uso degli stessi in funzione di una condotta lesiva tenuta da parte del personale del Contraente (e da questi ex ante astrattamente riconoscibile come tale), caratterizzata da irrazionale imprudenza, marchiana imperizia e/o palese e particolarmente grossolana violazione degli obblighi di diligenza specifica (individuati in base al ruolo ricoperto dai vari utilizzatori dei beni medesimi) che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare, nonché dall'assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento della propria attività e/o nell'utilizzo del bene;
- dolo quando il danno causato ai beni oggetto della fornitura è direttamente derivante da un'azione ovvero da un'omissione volontariamente e scientemente commessa da parte degli utilizzatori, allo scopo di danneggiare i beni medesimi senza che ricorrano oggettive, concrete e contingenti circostanze per cui tale azione fosse necessaria o inevitabile.

Si precisa che l'utilizzo, anche gravoso o particolarmente logorante, derivante dal profilo di uso operativo a cui i beni sono destinati non potrà essere considerato come ipotesi di dolo o colpa grave, le quali andranno sempre valutate in base al caso concreto e in contraddittorio fra Appaltatore e Contraenti e/o Azienda Zero.

Nel periodo di durata del servizio di assistenza “full risk”, l'Appaltatore sarà tenuto, senza avanzare alcuna ulteriore pretesa, a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché l'appalto possa essere eseguito regolarmente, anche in caso di modifiche inerenti l'organizzazione aziendale dei contraenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le seguenti azioni:

- Modifica o sostituzione dei sistemi di fissaggio originali delle apparecchiature elettromedicali;
- Modifica o aggiornamento delle dotazioni elettroniche del veicolo;
- Modifica o sostituzione di livree e simboli;
- Qualsiasi altra azione non espressamente prevista ma indispensabile al fine del corretto svolgimento della fornitura.

Tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sotto riportate sono da considerarsi meramente esemplificative delle attività oggetto del servizio e l'Appaltatore deve garantire comunque tutte le lavorazioni e gli interventi necessari a garantire la piena e totale operatività dei beni, totalmente a suo carico.

Dovranno essere previste verifiche di taratura (ove applicabili), verifiche di funzionalità, controlli di qualità e verifiche di sicurezza elettrica, secondo le specifiche tecniche dei beni forniti.

La riconsegna del bene presso il Contraente è a carico dell'Appaltatore.

Tutte le attività i cui costi non fossero inclusi nell'eventuale contratto di manutenzione saranno riconosciute esclusivamente se richieste e approvate dai competenti servizi del Contraente per iscritto.

Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza e antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico dell'Appaltatore, che è tenuto a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è l'unico responsabile dell'adozione degli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

Ciascun tecnico della manutenzione dovrà portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale devono essere riportati foto, nome e cognome, qualifica, ditta di appartenenza.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.

Tutte le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali.

L'Appaltatore dovrà garantire ai Contraenti, la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni.

Qualora, a seguito di interventi manutentivi (ordinari o straordinari) si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte dei beni sottoposti ad interventi di manutenzione, l'Appaltatore dovrà porvi rimedio in modo che ogni inconveniente sia eliminato a giudizio incontestabile di ogni singolo Contraente.

In caso di inosservanza a tale obbligo il Contraente, per tramite dei competenti servizi, diffiderà l'Appaltatore ad ottemperare entro 15 giorni con avviso scritto e si procederà a norma degli artt. 30, 32, 33, 34 e 35 della presente Convenzione.

In caso di violazione delle norme del presente articolo non dovuta a cause impreviste e imprevedibili si procederà a norma dell'art. 33 della presente Convenzione e, nel caso di grave

inadempimento, i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Servizio di manutenzione e assistenza full risk sui veicoli (applicabile per i lotti 1,2,3,4)

Tale servizio, della durata di 5 anni a decorrere dalla data di collaudo del veicolo, dovrà comprendere tutte le attività di manutenzione e riparazione ordinaria, straordinaria e correttiva sul veicolo, il relativo allestimento e sulle dotazioni richieste in sede di Capitolato Tecnico, ossia:

- Manutenzione e riparazione del veicolo base, compresi i cristalli ed esclusi gli interventi sulla carrozzeria;
- Manutenzione e riparazione dell'allestimento in tutto il suo complesso;
- Manutenzione e riparazione degli accessori forniti da Capitolato (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: barelle, sedie scendi-scale, tavole spinali, tavole cucchiaio, ecc);
- Esecuzione di controlli di sicurezza, regolazione, lubrificazione, calibrazione, sostituzione di eventuali parti difettose e/o usurabili con pezzi originali dei produttori, sostituzione di tutti i beni se non riparabili.

Ogni sostituzione ed ogni onere relativo alla manutenzione, comprese tutte (nessuna esclusa) le parti di ricambio dei beni offerti e tutte le eventuali parti e materiali usurabili (a titolo indicativo e non esaustivo si citano: filtri, parti non monouso, lampade, cavi, batterie, ecc..) dovrà essere previsto nel canone assistenza.

Su tutto il territorio della Regione del Veneto dovranno essere garantiti un minimo di 7 punti di assistenza (almeno uno per provincia) autorizzati dal costruttore del veicolo e dall'Appaltatore (officine) a cui saranno affidati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia sul veicolo, sia sull'allestimento del vano sanitario e su tutte le altre dotazioni previste.

Sul territorio della Provincia Autonoma di Trento dovrà essere garantito almeno un punto di assistenza con le caratteristiche di cui sopra.

I punti di assistenza dovranno essere già costituiti alla data di presentazione dell'offerta o da costituirsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Tali centri di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali in orari lavorativi; oltre l'orario lavorativo e durante i giorni festivi dovrà essere garantito un servizio di reperibilità 24 ore su 24.

Il Centro di Assistenza dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

Non sono ammesse officine mobili.

Per ogni attività di manutenzione ordinaria/preventiva, straordinaria e correttiva dovrà essere garantito un tempo massimo di risoluzione e rimessa in servizio non superiore a 3 giorni solari dalla consegna del mezzo all'Officina.

L'attività dovrà essere eseguita secondo il cronoprogramma fornito dall'Appaltatore, fatti salvi casi eccezionali adeguatamente motivati.

Il Responsabile di servizio dell'Appaltatore dovrà concordare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le modalità di esecuzione degli stessi con il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale o con i suoi delegati.

I Contraenti e/o Azienda Zero si riservano il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in qualunque stadio della loro esecuzione.

A tale scopo l'Appaltatore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati dei Contraenti e/o di Azienda Zero ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Tutti gli automezzi potranno uscire dall'officina per prova funzionalità solo esclusivamente con la targa di prova dell'officina stessa.

Ogni volta che viene "ricoverato" un automezzo in officina per la riparazione, vanno garantite il mantenimento e la funzionalità della batteria attraverso il collegamento alla corrente 220 V tramite l'apposita presa.

La revisione annuale "Automezzo ad uso speciale" MCTC deve essere eseguita a carico dell'Appaltatore entro 6 ore dall'ingresso in officina previo accordo tra Il Responsabile di servizio dell'Appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

Tutti i pezzi di ricambio sostituiti devono rimanere a disposizione presso l'officina che eseguirà il lavoro per il controllo da parte del Contraente o di Azienda Zero.

Durante gli interventi e/o revisioni, il personale del Contraente si riserva la possibilità di assistere all'esecuzione dei lavori del mezzo per l'intera sua durata oppure per verifiche a campione.

Ogni intervento dovrà essere compatibile con le condizioni di funzionamento e di sicurezza previste dal costruttore del veicolo e dall'allesitore.

Qualsiasi intervento dell'Appaltatore non potrà in alcun modo pregiudicare le condizioni di funzionamento e di sicurezza previste dal produttore del veicolo di base.

Documentazione da presentare

Deve essere fornito un programma definitivo di manutenzione preventiva ordinaria (comprensiva di controlli di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti) concordato con i Contraenti.

L'Appaltatore deve altresì presentare apposita procedura per le attività di manutenzione straordinaria con particolare riferimento al recupero/ritiro dei mezzi indicando specificamente per ciascun punto di assistenza:

- Nominativo del Referente;
- Numeri di reperibilità;
- Indirizzi posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.

Nella relazione sulle attività di manutenzione dovranno essere forniti almeno i seguenti dati dei punti di assistenza:

- Ragione sociale;
- Indirizzo sede legale e operativa;
- Numero telefonico;
- Indirizzi posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata;
- Nominativo del Referente.

Sia per gli interventi di manutenzione ordinaria, che per quelli di manutenzione straordinaria dovranno essere predisposte, per ciascun veicolo oggetto della fornitura (tenendo conto anche delle relative dotazioni) delle schede tecniche da compilare a cura degli operatori dell'Appaltatore da tenersi costantemente aggiornata e inserite nei report relativi alla manutenzione.

In tali schede dovranno essere almeno indicati:

- La descrizione del mezzo (targa, modello);
- Km percorsi;
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando per ciascun intervento:
 - la data e la descrizione dell'intervento eseguito;
 - il tempo di diagnosi e di intervento;
 - le ore lavorative impegnate e i materiali utilizzati;
 - la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

I Contraenti potranno definire ulteriori elementi che dovranno essere specificati in tali schede, ritenuti necessari per il corretto espletamento dell'appalto.

Le schede potranno essere oggetto di valutazione/modifica negli incontri periodici con il Responsabile di servizio dell'Appaltatore per il servizio di manutenzione.

Sia per gli interventi di manutenzione preventiva che per quelli di manutenzione correttiva l'Appaltatore dovrà operare, in stretto rapporto ed in sinergia con i Contraenti e, in particolare si impegna a consegnare ogni trimestre, per ciascun tipo d'intervento previsto, il report di lavoro, dove dovrà essere altresì dichiarato che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che il bene viene rilasciato all'utilizzatore perfettamente funzionante e sicuro.

Tale report verrà utilizzato per il calcolo dei giorni di fermo dei veicoli in contraddittorio tra Contraente e Appaltatore.

I Contraenti potranno richiedere all'Appaltatore di consegnare alla scadenza di ogni anno tutta la documentazione prodotta durante gli interventi di manutenzione (ordinaria – straordinaria – verifiche – controlli - etc.), l'elenco degli interventi effettuati e relativi rapporti tecnici eseguiti nonché copia delle schede di verifica di sicurezza e dei controlli di qualità effettuati.

Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle operazioni necessarie a garantire l'efficienza di tutti i beni in ogni momento e l'operatività ai fini di soccorso.

L'Appaltatore deve eseguire i seguenti controlli e/o interventi, come indicato nel manuale di uso e manutenzione del mezzo (se necessario anche prima del chilometraggio richiesto dal produttore del veicolo) nonché delle dotazioni richieste dal Capitolato Tecnico:

1. Tagliando come previsto dal produttore del veicolo e riportato nel libretto di uso e manutenzione, a seconda del chilometraggio del veicolo e comprensivo di cambio olio, cambio filtri e vari organi della catena cinematica (comprese cinghie e altri particolari);
2. Controllo ed eventuale intervento su impianto frenante, con eventuale sostituzione delle pastiglie e/o dei dischi;

3. Controllo sospensioni e trasmissione del veicolo con sostituzione dei materiali e/o pezzi usurati o danneggiati;
4. Controllo ed eventuale intervento dei livelli dei liquidi quali radiatore, tergilavavetro, freni, idroguida, ecc.
5. Controllo ed eventuale intervento di regolazione della chiusura delle porte, controllo ed eventuale intervento delle cerniere delle porte, controllo di tutti i cristalli interni ed esterni;
6. Controllo ed eventuale intervento su tutte le luci esterne ed interne quali luci vano sanitario, luci stop, luci di posizione anteriori e posteriori, luci anabbaglianti ed abbaglianti, indicatori di direzione, luce targa, fendinebbia anteriori e posteriori, luci di retromarcia;
7. Controllo ed eventuale intervento su aspiratore secreti fisso, inverter, tutte le prese elettriche, salvavita, tergilavavetri, spina esterna, ecc;
8. Controllo ed eventuale intervento sull'impianto di condizionamento anteriore e su vano sanitario ivi compreso i filtri;
9. Controllo ed eventuale intervento sull'impianto di riscaldamento anteriore e su vano sanitario;
10. Controllo ed eventuale intervento su pneumatici con inversione degli stessi dopo aver eseguito bilanciatura (equilibratura) e campanatura (convergenza);
11. Controllo ed eventuale intervento su cerchi ivi compreso ruota di scorta ed il suo alloggiamento;
12. Montaggio e smontaggio dei pneumatici estivi-invernali (termici) e relativa fornitura dei vari treni di gomme;
13. Montaggio dei pneumatici termici entro il 15 novembre di ogni anno fino a marzo/aprile di ogni anno (variazioni climatiche eccezionali possono modificare tale programmazione da concordare);
14. Sostituzione dei pneumatici quando il battistrada raggiunge i 3,0 millimetri indicatori TWI eseguendo sempre campanatura (convergenza) e bilanciatura (equilibratura);
15. Riparazione dei pneumatici nel caso di forature o di altri eventi che compromettessero l'efficienza delle coperture;
16. Lavaggio esterno del veicolo a carico dell'Appaltatore dopo ogni intervento in officina;
17. Verifiche di sicurezza, messa a punto e taratura, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura con pezzi originali o equivalenti autorizzati dal produttore del veicolo;
18. Revisione/controllo/manutenzione annuale degli accessori forniti compresi nel mezzo (barelle, sistemi di carico, sedie scendi-scale e vari presidi).
19. Aggiornamento periodico delle mappe Italia e Europa del navigatore satellitare
20. Certificazione annuale dell'impianto ossigeno e revisione/manutenzione semestrale dello stesso anche nei pezzi di ricambio ed usura;

21. Certificazione annuale dell'impianto aria medicale;
22. Revisione semestrale di tutti gli estintori con collaudo al terzo anno;
23. Entro il mese di Maggio di ogni anno, per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto A/C durante la stagione estiva, dovrà essere revisionato gli impianti di condizionamento dell'aria nei veicoli con sostituzione obbligatoria del filtro.

Devono essere in ogni caso previsti almeno 2 interventi di revisione o verifica annuale per ogni veicolo e le relative dotazioni.

In tale programma dovranno essere descritte la tipologia e la pianificazione degli interventi ordinari preventivi, con riferimento anche ai manuali e alle schede tecniche dei beni redatti dai produttori.

La presa in carico e la riconsegna dei beni, dovranno essere assicurate in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi nei punti di assistenza indicati e proposti dall'Appaltatore.

Il ritiro e la riconsegna dei beni presso il Contraente è a carico dell'Appaltatore e deve avvenire entro le 6 ore dalla richiesta anticipata via telefono e confermata tramite mail dal referente che segue la manutenzione del mezzo.

Qualsiasi tipo di ritardo nella riparazione deve essere tempestivamente comunicato dal Responsabile di servizio dell'Appaltatore al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o componenti usurati in maniera anomala, difettosi o guasti del mezzo e comunque tutte quelle operazioni necessarie per ripristinare la funzionalità dei beni e la loro operatività/sicurezza a seguito di anomalie/avarie improvvise su tutte le componenti riferite al veicolo e alla sua trasformazione.

Sono ricompresi nella manutenzione straordinaria anche la riparazione di qualsiasi componente che riguarda l'allestimento del veicolo e gli accessori forniti come da Documentazione di gara.

L'Appaltatore si impegna a fornire la manutenzione straordinaria, con numero illimitato di chiamate, 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, sia per difetti di costruzione dei beni o di singole loro parti (che dovranno essere sostituite sempre con pezzi originali), sia per guasti dovuti ad eventi accidentali, ad usi impropri dei beni o per qualsiasi altra causa, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

L'intervento di manutenzione straordinaria deve avvenire nel minore tempo possibile in base al tempario fornito dall'Appaltatore e comunque entro e non oltre le tempistiche indicate dal produttore del veicolo e/o 3 giorni solari per il reperimento.

Qualsiasi tipo di ritardo nella riparazione deve essere tempestivamente comunicato dall'Appaltatore al Contraente.

Dovrà essere previsto, a carico dell'Appaltatore, il recupero dei mezzi in avaria con carro-attrezzi (come descritto nella procedura per il recupero/ritiro dei mezzi) nel più breve tempo possibile, e comunque entro 2 ore dalla richiesta.

Il ritiro/recupero richiesto deve essere effettuato in tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi e per tutte le 24 ore giornaliere.

La richiesta di recupero può essere effettuata telefonicamente e successivamente confermata mediante posta elettronica.

Servizio di manutenzione e assistenza full risk sulle apparecchiature elettromedicali (applicabile per i lotti 5,6,7)

L'Appaltatore per i primi 24 mesi a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori ordinati, secondo quanto di seguito specificato.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi accessori.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti comprensiva degli accessori (ad esempio cavi, adattatori, ecc.), dei materiali soggetti ad usura (lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato dell'Appaltatore che dovrà essere autorizzato dal produttore dell'attrezzatura a fornire detto servizio e le parti di ricambio originali, operando secondo quanto previsto nei protocolli del produttore medesimo e comprenderà:

- Manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali volte a ridurre la probabilità di guasto e il degrado di funzionamento dell'apparecchiatura, eseguite a intervalli regolari con periodicità e protocolli come consigliato dal produttore dell'attrezzatura (che, su richiesta, dovranno essere forniti al Contraente);
- verifiche di sicurezza conformemente alle norme CEI di pertinenza;
- Manutenzione correttiva;
- Fornitura parti di ricambio e parti usurabili necessari al funzionamento (il cui elenco dovrà essere fornito, su richiesta, al Contraente).

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione di tutte le attività di manutenzione e assistenza tecnica previste.

Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'Appaltatore in orario non lavorativo per i Contraenti, salvo diverse indicazioni dei Contraenti medesimi.

In particolare l'Appaltatore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o colpa grave.

Inoltre l'Appaltatore deve garantire per tutta la durata del servizio di assistenza full-risk il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo.

In caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dal Contraente, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l'Appaltatore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.

Le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Contraente.

L'Appaltatore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

Tutti i documenti riguardanti l'attività di manutenzione, di verifica della sicurezza e prove funzionali ed eventuali tarature/calibrazioni dovranno essere consegnati ai servizi competenti entro una settimana dall'esecuzione dell'attività.

I rapporti tecnici dovranno essere compilati in italiano e dovranno contenere:

- tutti i dati necessari all'individuazione univoca dell'apparecchiatura (inventario, tipologia, modello e matricola);
- la data di esecuzione dell'attività;
- la firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;
- la firma dell'utilizzatore.

Qualora le attrezzature sanitarie gestiscano e/o memorizzino dati sensibili i tecnici devono:

- verificare in via preliminare e prima di iniziare la propria attività, l'esistenza e la disponibilità di copie di salvataggio dei dati memorizzati nelle attrezzature sanitarie oggetto di interventi di manutenzione;
- verificare la leggibilità dei dati memorizzati sui supporti contenenti le copie di salvataggio, informando gli utenti dei servizi della possibilità che alcuni dati potrebbero andare persi;
- accedere ai soli dati e informazioni indispensabili all'esecuzione delle azioni di assistenza e manutenzione;
- tutelare la riservatezza, mantenendo il segreto su ogni notizia e informazione, acquisite in occasione dell'attività di gestione e manutenzione delle attrezzature sanitarie;
- richiedere all'operatore la parola chiave di accesso a una applicazione solo in caso di necessità, invitando lo stesso alla modifica della sua parola chiave terminato l'intervento tecnico di assistenza;
- evitare di fare o di richiedere copie di dati personali se non necessario;
- cancellare le copie di dati personali, su supporti rimovibili, che non siano più necessarie per finalità di manutenzione e assistenza tecnica.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 38.

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, secondo i protocolli previsti dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale e come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori.

Si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con Contraente.

I calendari delle manutenzioni preventive, delle verifiche di sicurezza e delle prove funzionali dovranno essere comunicati al Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature biomedicali.

Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva.

Al Contraente dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito "Rapporto di intervento/Verbale di manutenzione preventiva", da consegnare al Contraente, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l'apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

In particolare i rapporti tecnici dovranno contenere le seguenti informazioni:

- Manutenzioni Preventive: chek-list delle operazioni previste dal costruttore e quelle effettivamente effettuate;
- Taratura e calibrazione: identificazione dello strumento campione (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura); misure effettuate e scostamento rispetto alle specifiche del costruttore; esito controllo;
- Verifiche di sicurezza e prove funzionali: dati dello strumento di verifica (compresa data, numero e scadenza del certificato dell'ultima taratura); valori rilevati e riferiti ai valori limite o di accettabilità previste dalle norme; indicazione esplicita dell'esito della verifica.

Nell'eventualità che l'esito fosse negativo, l'Appaltatore dovrà (quando tecnicamente possibile) eliminare la causa di non conformità e comunque avvisare il Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature biomedicali.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura elettromedicale nella configurazione fornita con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura.

Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati;
- Intervento entro 3 giorni lavorativi, dalla "Richiesta di intervento";
- Ripristino funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo guasta entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di intervento;
- Sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo guasta con un'apparecchiatura/dispositivo identica a quella guasta entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di intervento.

Gli interventi di manutenzione correttiva potranno essere richiesti anche telefonicamente e successivamente confermati via fax o via mail.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un "Verbale", da consegnare al Contraente, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione. In particolare i rapporti tecnici dovranno contenere:

- numero di richiesta di intervento del Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature biomedicali;
- problemi riscontrati e tutte le operazioni effettuate
- elenco dettagliato delle parti sostituite.

Art. 19 - Innovazione tecnologica

Qualora, nel periodo di durata del servizio di manutenzione e assistenza full-risk, un prodotto aggiudicato (diverso dal veicolo e dal relativo allestimento) subisca modifiche o evoluzioni tecnologiche migliorative, l'Appaltatore procederà alla sostituzione del prodotto, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, previa autorizzazione del Contraente, sentiti gli uffici competenti di Azienda Zero (per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto).

Qualora nel corso della fornitura si verifichi una variazione qualitativa delle prestazioni dei prodotti forniti che influisca sulle caratteristiche delle procedure e dei prodotti ottenuti, l'Appaltatore informerà il Contraente tempestivamente e fornirà il materiale necessario alle valutazioni necessarie per apprezzarne gli effetti sull'attività del Contraente medesimo.

Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti, siano in via di sostituzione sul mercato o vengano posti in commercio, in corso di vigenza contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della aggiudicazione ma con migliori caratteristiche, i Contraenti potranno richiedere all'Appaltatore di modificare con i nuovi beni l'oggetto dell'originaria prestazione, ferma restando l'applicazione dei prezzi già pattuiti.

Nel caso in cui l'Appaltatore interrompesse la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi alle medesime condizioni economiche, concedendo al Contraente e ad Azienda Zero un congruo periodo di tempo per poterli valutare.

Ogni onere inerente alla prova di nuovi dispositivi è a carico dell'Appaltatore.

L'entrata in vigore di disposizioni normative o regolamentari che obbligano i Contraenti ad utilizzare beni diversi comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di fornire tali beni in sostituzione dei prodotti di cui alla presente procedura allo stesso prezzo unitario offerto in sede di gara.

In ogni caso il Contraente e Azienda Zero, a loro insindacabile giudizio, decideranno se accettare la fornitura dei nuovi beni o risolvere l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Dovranno essere presentati tutti gli aggiornamenti tecnologici dei prodotti resi disponibili ed eventualmente, previa acquisizione dell'autorizzazione, si dovrà procedere alla sostituzione dei medesimi, con benessere del singolo Contraente e di Azienda Zero, con nuove versioni più avanzate senza ulteriori oneri.

Art. 20 - Variazioni Soggettive

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione ai Contraenti e ad Azienda Zero ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Impresa dell'Appaltatore venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di Imprese, cessione-acquisizione di ramo d'azienda, cessione-acquisizione di nuova Impresa ecc.) al fine di consentire la predisposizione dei relativi atti autorizzativi, la stessa si impegna a comunicare immediatamente ai Contraenti e ad Azienda Zero ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti.

In particolare l'Appaltatore dovrà indicare:

- Motivazione della cessione;
- Ciascun prodotto oggetto della cessione stessa, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall'offerta economica;
- Dichiarazione di mantenimento delle preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura;
- Copia dell'atto di cessione o fusione;

- Ogni altro atto o documento che le Aziende Sanitarie riterranno opportuno richiedere ai fini dell'istruttoria.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa originariamente aggiudicataria e dell'Impresa subentrante.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi/forniture e all'autorizzazione dell'Azienda Zero e dei Contraenti.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art.106, comma 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016.

In caso di consorzi o RTI o di ogni altra forma di aggregazione societaria si applica quanto previsto all'art. 48 D.Lgs. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente i Contraenti e ad Azienda Zero potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura e la Convenzione (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 21 - Cessione della Convenzione, dell'Ordinativo di Fornitura e Subappalto

Sono vietate le cessioni della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Contraente provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta e tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dei Contraenti.

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, con allegati:

- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 105, comma 7, D.Lgs. 50/2016, relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 Codice Civile con l'Impresa subappaltatrice (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio, etc.);
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 81 D.Lgs 50/2016;
- la dichiarazione che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.;
- la dichiarazione di insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia nonché dei divieti di cui al D.lgs. 159/2011.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascun Contraente, pena l'immediata risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Il Contraente non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita.

È inoltre fatto obbligo all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, di trasmettere al Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 D.Lgs 50/2016.

Salvo i casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'Appaltatore e quindi sarà il Contraente a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i subappalti o di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016).

Art. 22 - Obblighi di informazione e formazione

Il Contraente, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, potrà indire una riunione di coordinamento con l'Appaltatore e fornire le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove il medesimo esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto dai Contraenti ai sensi degli articoli 17, comma 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare al Contraente i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la prestazione.

Art. 23 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI

L'Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

L'Appaltatore dovrà far adottare al proprio personale od ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dei Contraenti, le misure e cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del appalto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà del Contraente.

I Contraenti, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, potranno, prima della stipula dell'Ordinativo di Fornitura, integrare il medesimo con il proprio "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Nell'Ordinativo di Fornitura saranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma.

La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Appaltatore è comunque tenuto ad attenersi a qualsivoglia direttiva impartita dal Contraente nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando la normativa aziendale che disciplina l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro.

Il Contraente, all'atto della stipula dell'Ordinativo di Fornitura, potrà far sottoscrivere all'Appaltatore un documento informativo sulla sicurezza che disciplini, tra l'altro, le modalità di accesso alle proprie strutture nonché qualsiasi altro documento inerente le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dai propri regolamenti interni vigenti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, che costituiranno parti integranti e sostanziali dell'Ordinativo medesimo.

Nell'ipotesi che l'Appaltatore sia un R.T.I., un consorzio o una qualsiasi altra forma di aggregazione societaria, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) R.T.I., consorzio, etc.

Art. 24 - Personale dell'Appaltatore

Per quanto concerne la consegna e la manutenzione in loco dei beni, nonché per le attività di assistenza post-vendita e commerciale che prevedano l'accesso alle strutture del Contraente l'Appaltatore deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, parlante italiano, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Detto personale dovrà possedere tutti i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione e dovrà assoggettarsi alle precauzioni e misure di profilassi stabilite dal Contraente e dagli altri Enti competenti.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge il Contraente, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti.

L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento (a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991), corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore dovrà trasmettere a ciascun Contraente, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza in loco e ad ogni altra eventuale attività necessaria alla corretta esecuzione del appalto, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

L'Appaltatore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alle Aziende Sanitarie.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'Appaltatore preveda l'utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dalla presente Convenzione, dalle disposizioni vigenti presso i singoli Contraenti, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto in quanto responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto..

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad

invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Qualora il Contraente riscontrasse, o fossero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L'Appaltatore deve inoltre ottemperare alle disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di durata della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura.

Il Contraente si riserva, durante l'appalto, di controllare la dichiarazione periodica della correttezza del versamento contributivo previdenziale ed assicurativo, con i nominativi del personale che opera per l'espletamento delle obbligazioni contrattuali in oggetto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.

L'Appaltatore si dovrà impegnare a formare il proprio personale e a trasmettere, non oltre un mese dal corso di addestramento, la documentazione attestante la formazione richiesta dal Contraente, controfirmata dal proprio operatore

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore ed il personale da esso dipendente, operativo presso i Contraenti, dovrà attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalle stesse per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa.

Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 38.

L'esecuzione della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'Appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale del Contraente.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del appalto, la necessità che l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione del Contraente detto personale.

Le singole Aziende Sanitarie potranno chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nell'ipotesi che l'Appaltatore sia un R.T.I., un consorzio o una qualsiasi altra forma di aggregazione societaria, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) R.T.I., consorzio, etc., nonché per i subappaltatori.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Art. 25 – Intervento sostitutivo dell'Azienda Sanitaria in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'esecutore e del sub appaltatore.

Il Contraente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 21 del D.L. 5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, tratterrà le somme dovute all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

In particolare, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, il Contraente potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'Appaltatore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il Responsabile del Procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art 105, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Art. 26 – Garanzie, Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione

Durante il periodo di validità della garanzia l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso oltre che dei Contraenti, nell'espletamento della fornitura per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori o derivanti da vizio o difetto dei beni forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte del Contraente o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando

contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

I Contraenti sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

L'Appaltatore risponde pienamente per danni causati a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili al medesimo, al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato o ai prodotti forniti e si impegna a manlevare e a tenere indenne i Contraenti dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.

Durante le operazioni di trasporto, consegna e collaudo dei beni l'Appaltatore solleva i Contraenti da ogni responsabilità per tutti i rischi di danni e perdite che possano subire i sistemi medesimi.

L'Appaltatore si assume la responsabilità per i danni subiti dai Contraenti a causa del danneggiamento o della distruzione, parziale o totale, di beni, opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.

I danni verranno contestati per iscritto dai Contraenti, fissando un termine per il ripristino degli ambienti e le necessarie riparazioni e l'Appaltatore dovrà produrre idonee giustificazioni in merito.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare apposita Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi (RCT), da produrre preliminarmente alla firma dell'Ordinativo di Fornitura, con massimale unico minimo annuo di € 3.000.000,00.

La polizza dovrà essere accesa con accreditata Compagnia d'assicurazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

Nelle more della presentazione della polizza l'Ordinativo di Fornitura non potrà essere stipulato.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni danneggiati.

L'accertamento dei danni è effettuato dal Contraente in contraddittorio con il Responsabile di Servizio dell'Appaltatore.

A tale scopo il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'Appaltatore, tramite PEC il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire allo stesso di intervenire.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il Contraente procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine della richiesta di risarcimento danni che dovrà essere corrisposto al Contraente.

Qualora le giustificazioni addotte non siano state accolte, oppure non pervengano entro il termine indicato, oppure l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino dei danni accertati a proprio

carico nel termine fissato, per motivazioni non imputabili a cause imprevedute e imprevedibili, si procederà a norma dell'art. 33 della presente Convenzione e, nel caso di grave inadempimento, i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 27 - Prestazioni a richiesta

Ai fini del corretto svolgimento dell'appalto e/o per motivate esigenze di servizio, in sede di Richiesta di Consegna, i Contraenti potranno richiedere la fornitura di eventuali ulteriori beni o dotazioni, anche non indicati nel Capitolato Tecnico, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Implementazioni o modifiche tecnologiche sul veicolo base e/o sull'allestimento previste nel catalogo dell'Appaltatore;
- Accessori per la barella principale e per la sedia portantina;
- Accessori per i presidi di immobilizzazione e trasporto;
- Altri presidi e accessori che si dovessero rendere necessari (tipo Ferno NeoMate, Medkids Babyboard, Estricatori Serie XT, Aquaboard, prodotti equivalenti di altre marche, etc.).

Le prestazioni a richiesta sopra indicate saranno fornite dall'Appaltatore e quotate in base ai listini vigenti dei rispettivi fornitori, con l'applicazione di uno sconto minimo del 20% sul prezzo di listino vigente.

Maggiori ulteriori sconti potranno essere concordati tra l'Appaltatore e il Contraente.

I Contraenti potranno altresì richiedere la sostituzione di una o più dotazioni meccaniche indicate nel Capitolato Tecnico con altre dotazioni ritenute necessarie ai fini dell'attività istituzionale dei Contraenti medesimi, senza ulteriori oneri in capo a questi ultimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo veicoli con cambio manuale e trazione integrale, etc.).

Tali prestazioni saranno coperte dalla garanzia prevista all'art. 17 e dal servizio di manutenzione "full-risk" di cui all'art. 18.

Art. 28 - Pagamento del corrispettivo

Per la fornitura dei beni oggetto dell'appalto, i Contraenti riconosceranno all'Appaltatore il corrispettivo offerto in sede di gara.

Verrà corrisposto con cadenza trimestrale il canone onnicomprensivo per il servizio di assistenza full-risk, remunerando con tale importo tutte le prestazioni ricomprese nel servizio medesimo, come descritte al precedente art. 18.

Cadenze differenti potranno essere definite dai Contraenti in sede di Ordinativo di Fornitura.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento dall'osservanza di leggi e regolamenti e/o dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi.

L'Appaltatore provvederà ad emettere fattura elettronica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 209 della Legge 244/2007 e con le modalità di cui al Decreto Interministeriale n. 55 del 03/04/2013 e s.m.i.

Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica da parte dei Contraenti della regolarità del DURC (Documento Unico attestante la regolarità contributiva).

Le fatture saranno pagate entro i termini di legge con atto di liquidazione, previo adempimento delle verifiche previste dall'art. 35, comma 32, del D.L. 223/2006 e verifica della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti e atti contrattuali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di credito a meno che non espressamente autorizzate dal Contraente su motivata richiesta scritta.

Art. 29 - Revisione dei prezzi

I prezzi fissati per i prodotti oggetto della presente Convenzione, determinati a proprio rischio dall'Appaltatore, sono fissi ed invariabili, salvo eventuali più favorevoli condizioni derivanti da azioni promozionali di cui dovrà essere data comunicazione scritta al Contraente e ad Azienda Zero, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e si intendono comprensivi qualsiasi onere previsto nella presente Convenzione.

Art. 30 - Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna ed ai riferimenti delle Richieste di Consegna.

Le fatture per l'acquisto dei beni potranno essere emesse solamente a seguito dell'esito positivo del collaudo degli stessi a partire dalla data riportata sul relativo verbale.

La fatturazione dei canoni di assistenza tecnica avverrà a partire dalla data del verbale di collaudo positivo del bene.

I corrispettivi indicati a titolo di canone si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

In ogni caso tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi della Richiesta di Consegna, il corrispondente CIG (Codice Identificativo di Gara) ed il riferimento al numero del documento di trasporto.

La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Il pagamento dei beni regolarmente consegnati e del servizio di assistenza "full-risk" per i quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura intestata al singolo Contraente, ai sensi della normativa vigente, previo controllo in sede di collaudo della rispondenza delle quantità indicate con quelle effettivamente consegnate, nonché della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura con quelli indicati nella Richiesta di Consegna e/o nell'Ordinativo di Fornitura, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati presso gli uffici competenti indicati nelle Richieste di Consegna emessi dai Contraenti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato, ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Nel termine dei 60 giorni successivi all'esito positivo delle verifiche, i Contraenti daranno seguito al pagamento delle fatture pervenute in epoca antecedente o durante il decorso del termine fissato per le predette verifiche, ai sensi del D.Lgs. 192/2012.

Non potrà essere imposto dall'Appaltatore alcun limite minimo o massimo di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Ordinativo di Fornitura dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i ai Contraenti.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, all'Appaltatore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Come previsto al successivo art. 33 i Contraenti potranno sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di Fornitura.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Contraente.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1992.

Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tramite l'iscrizione alla piattaforma telematica CSAMED (vedi Disciplinare di Gara) l'Appaltatore dovrà fornire ad Azienda Zero, nei termini previsti dalla legge, i seguenti dati:

1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

I medesimi dati potranno essere acquisiti da ciascuna Azienda Sanitaria della Regione del Veneto, dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e dall'IPAB Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria anche in modo disgiunto dall'Azienda Zero, secondo le modalità che le stesse vorranno adottare.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione si conviene che, in ogni caso, ciascun Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, l'Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge n. 18/2010

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge n. 136/2010.

A tal fine, il Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 32 - Sospensione dei servizi

L'Appaltatore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1460 Codice Civile.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale può ordinare la sospensione temporanea dell'appalto indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione contrattuale.

Ricorrendo tali ipotesi, il Direttore dell'esecuzione contrattuale, con l'intervento dell'Appaltatore di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'Appaltatore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione contrattuale redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.

Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura per colpa, fatte comunque salve eventuali responsabilità penali che dovessero emergere per le ipotesi di cui all'art. 340 del Codice Penale.

In tal caso si procederà a norma degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 della presente Convenzione e i Contraenti provvederanno all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 33 - Penali

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà, previa diffida scritta ad adempiere nel termine di 15 giorni (o termini inferiori in caso di urgenza o di motivate necessità di servizio), di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Art. 6 Convenzione	Insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro senza garanzia di continuità operativa, mancato invio delle comunicazioni previste, tenuta di un atteggiamento poco collaborativo.	€ 1000,00 forfettari
--------------------	--	----------------------

Art. 9 Convenzione	Mancata reperibilità del Responsabile di Servizio e/o dei suoi delegati	€ 200,00 per ogni ora di mancata reperibilità
Art. 10 Convenzione	Ingiustificato ritardo nell'avvio dell'erogazione della fornitura	€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 10 Convenzione	Ingiustificato ritardo nella implementazione dei correttivi richiesti	€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 10 Convenzione	Mancata o ritardata comunicazione di indisponibilità nell'erogazione della fornitura	€ 200,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 11 Convenzione	Mancate, parziali o ritardate consegne dei beni entro i termini indicati	€ 250,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 11 Convenzione	Mancata o parziale consegna della documentazione richiesta.	€ 250,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 13 Convenzione	Mancato, parziale o ritardato collaudo dei beni entro i termini indicati	€ 200,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 16 Convenzione	Mancato o ritardato ritiro da parte dell'Appaltatore dei beni considerati non commercializzabili	€ 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, addebito all'Appaltatore di tutti i costi di smaltimento
Art. 17 Convenzione	Mancati o parziali interventi di ripristino della funzionalità o di eliminazione di vizi dei beni coperti da garanzia	€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 18 Convenzione	Mancati o parziali interventi di manutenzione ordinaria entro i termini fissati	€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 18 Convenzione	Mancati o parziali interventi di manutenzione straordinaria entro i termini fissati	€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 18 Convenzione	Mancato o ritardato recupero automezzo in panne mediante carroattrezzi entro i termini fissati	€ 200,00 per ogni ora di ritardo, € 1000,00 in caso di mancato recupero
Art. 18 Convenzione	Decorrenza senza esito del termine per porre rimedio a difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte dei beni sottoposti ad interventi di manutenzione	€ 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, esecuzione della fornitura ad altra ditta addebitando il relativo importo all'Appaltatore.
Art. 26 Convenzione	Mancato ripristino, totale o parziale, dei danni accertati, verso i Contraenti o terzi, a carico dell'Appaltatore nel termine fissato dai Contraenti medesimi.	Penale variabile da un minimo del 5% a un massimo del 10% dell'importo del danno cagionato, oltre al totale risarcimento dello stesso.
Art. 26 Convenzione	Giustificazioni addotte non accolte, non pervenute entro il termine indicato.	€ 200,00 per ogni giorno solare di ritardo
Art. 34 Convenzione	Risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura	Escussione dell'intera cauzione
Art. 35 Convenzione	Risoluzione della Convenzione	Escussione dell'intera cauzione

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto all'Appaltatore dal Contraente.

Rilevato l'inadempimento o il ritardo, sarà facoltà del Contraente applicare la penale oppure sospendere l'applicazione e ordinare all'Appaltatore l'adempimento della prestazione entro il termine perentorio di volta in volta indicato.

Qualora l'Appaltatore non provveda nel termine assegnato all'esatto adempimento della prestazione, il Contraente applicherà senz'altro le penali.

Le penali si intendono applicate a singola prestazione su singolo Bene mediante trattenuta del corrispondente importo sulla liquidazione immediatamente successiva delle prestazioni cui afferisce il ritardo o l'inadempimento.

L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo del singolo Ordinativo di Fornitura costituisce grave inadempimento e il Contraente potrà risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Contraente e devono essere adeguatamente motivate.

Qualora dette deduzioni dell'Appaltatore non possano essere accolte a insindacabile giudizio dei Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

I Contraenti, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avranno comunque il diritto di servirsi presso altre Ditte, di incamerare il deposito cauzionale definitivo e di escutere la polizza di cui all'art. 7 della presente Convenzione, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art.1223 Codice Civile).

I Contraenti potranno sospendere i pagamenti non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso.

Non si darà inoltre luogo al pagamento di fatture finché l'Appaltatore non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

I Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo (anche su crediti dipendenti da altri contratti che l'Appaltatore ha in corso con i Contraenti) ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Appaltatore dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto del Contraente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, in proprio con addebito di ogni onere e spesa all'Appaltatore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dei singoli Contraenti e/o di Azienda Zero a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e/o l'incameramento della cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro 15 giorni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dei Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

L'applicazione della penale non solleva altresì l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali.

Dopo il quindicesimo giorno di ritardo previsto per le varie ipotesi sopra descritte i Contraenti avranno in ogni caso il diritto di risolvere l'Ordinativo di Fornitura, incamerare il deposito cauzionale e porre a carico del contraente gli eventuali danni conseguenti.

Art. 34 - Risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Contraente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, ha facoltà di risolvere l'Ordinativo di Fornitura in qualsiasi momento della sua efficacia, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- Sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsiasi ragione da parte della Committente;
- Venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa vigente;
- Violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- Mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 10;
- Reiterata manifestazione di condotte non collaborative dove richieste per la corretta esecuzione dell'Appalto;
- Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- Qualora sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- Grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine come previsto all'art. 33 della presente Convenzione, entro i quali prestazioni adempiere e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;
- L'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell'appalto;
- Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Contraente;
- Mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dei Contraenti o Azienda Zero in caso di rinnovo o proroga dell'Ordinativo di Fornitura;
- Frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- Commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- Cessione dell'Ordinativo di Fornitura o subappalto non autorizzati;
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile;
- Per motivi di pubblico interesse, di igiene e di pubblica sicurezza;
- Cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- In qualsiasi caso dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile) anche in caso di successivo adempimento delle prestazioni contrattuali contestate;
- Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'appalto;
- Perdita del possesso dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti;
- Pronunciamento di una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Contraente, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- In tutti i casi specifici di risoluzione previsti dalla presente Convenzione.

In caso di risoluzione il Contraente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 7 che precede, a titolo di penale nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre il risarcimento dei tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento il Contraente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all'appaltatore, a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere l'Ordinativo di Fornitura con le conseguenze di cui al precedente punto.

La risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura sorge per i Contraenti il diritto di affidare a terzi l'appalto, in danno all'Appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più dai Contraenti rispetto a quelle previste dall'Ordinativo di Fornitura risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione contrattuale.

Art. 35 - Risoluzione della convenzione

Azienda Zero, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- Qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente evidenzino fattispecie normativamente previste di rapporti con la criminalità organizzata;
- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'art. 7;
- Cessione della Convenzione o subappalto non autorizzati;
- Nel caso in cui almeno 3 (tre) Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
- Qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- Qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- Frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione di ogni singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa nonché l'escussione della garanzia di cui all'art. 7.

In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore dei Contraenti.

In caso di risoluzione della Convenzione Azienda Zero potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sull'Appaltatore per il ristoro di eventuali danni cagionati.

Art. 36 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Contraente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ai Contraenti, concordando con gli stessi, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle attività svolte.

Nel caso in cui il Contraente eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata sino alla data sopraindicata.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

E' espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

Art. 37 - Recesso per fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, l'Ordinativo di Fornitura si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del Regio Decreto n. 267/1942 e s.m.i.

Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, il Contraente ha facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro

Art. 38 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali, le parti (Azienda Zero, i Contraenti e l'Appaltatore) dichiareranno di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

I dati personali forniti dall'Appaltatore saranno oggetto di trattamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nei limiti previsti sono il personale interno ai Contraenti, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla vigente normativa nazionale e comunitaria, cui si rinvia.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica o al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.

Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti il Contraente, venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, salvo esplicita autorizzazione da parte dei Contraenti.

L'Appaltatore si obbliga quindi, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 Codice Civile, a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza.

Conseguentemente si obbliga altresì a:

- adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti del Contraente unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per l'esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti del Contraente, salvo che ciò avvenga previa autorizzazione del Contraente medesimo oppure che tale attività sia strumentale alla corretta esecuzione

della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione;

- non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su qualsiasi documento o atto del Contraente.

Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del rapporto contrattuale con il Contraente.

Le previsioni appena enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:

- al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;
- al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- al momento della comunicazione siano già conosciute dall'Appaltatore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'Appaltatore ne dia immediata notizia scritta al Contraente.

I Contraenti designeranno il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del trattamento.

I Contraenti, nella loro qualità di Titolare del Trattamento di dati (di qualsiasi natura essi siano) ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, dovranno procedere altresì a nominare l'Appaltatore come Responsabile Esterno del trattamento dei dati.

Il documento di nomina dovrà contenere analitica specificazione degli obblighi derivanti dalla funzione di Responsabile Esterno del trattamento nonché delle persone fisiche o giuridiche che potranno accedervi.

Tali indicazioni, in quanto dettati da obiettivi di rispetto della normativa e della tutela del patrimonio informativo dei Contraenti, sono da considerarsi clausole integrative dell'appalto, inerenti l'adeguamento normativo e quindi da effettuarsi senza oneri aggiuntivi.

In tale qualità, l'Appaltatore è tenuto a:

- ad adempiere e rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
- trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;
- individuare nominativamente e formare gli Incaricati al Trattamento, comunicandoli al Titolare dei dati ogni qualvolta ne faccia richiesta;

- dare piena applicazione, per quanto di competenza, alle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- accertare che i dati sia personali che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assistite oggetto del trattamento vengano raccolti e tratti rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L'Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l'erogazione della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni imposte dai Contraenti;
- conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l'Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati;
- provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell'esecuzione della fornitura, saranno affidate le operazioni di trattamento. L'Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto ai Contraenti qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati, nonché qualsiasi variazione in merito ai soggetti autorizzati all'accesso e al trattamento dei dati acquisiti.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne i Contraenti da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale i Contraenti potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 39 - Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione della Convenzione, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nella Convenzione;
- telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nell'Ordinativo di Fornitura;
- lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 40 - Stipula della Convenzione, degli Ordinativi di Fornitura e avvio anticipato della fornitura.

La Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura relativi al presente appalto saranno stipulati in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

I Contraenti potranno, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula dell'Ordinativo di Fornitura, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e previa costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 7.

I Contraenti potranno integrare le disposizioni dell'Ordinativo di Fornitura, anche allegando specifici ulteriori documenti come parti integranti e sostanziali dello stesso, in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura, senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Art. 41 - Protocollo di legalità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e l'IPAB Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria potranno eventualmente richiedere l'accettazione delle clausole previsti nei propri Protocolli di Legalità, se presenti.

Art. 42 – Brevetti industriali e diritto d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dei contraenti e/o Azienda Zero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Appaltatore esonera pertanto Azienda Zero e i Contraenti da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

In particolare, assicura che Azienda Zero e i Contraenti sono sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

L'Appaltatore è, in particolare, tenuto a manlevare Azienda Zero e i Contraenti da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro

confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendole indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare Azienda Zero e i Contraenti di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti del Contraente, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 43 – Innovazione normativa

Qualora nel corso della validità del servizio di manutenzione e di assistenza full-risk, si verificasse l'emanazione di Direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, l'Appaltatore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rinnovare e trasmettere ai Contraenti le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

Art. 44 - Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore

Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, il Contraente, conformemente a quanto stabilito dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Ordinativo di Fornitura per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore originario in sede in offerta.

Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione del contratto già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

In ogni caso il Contraente si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 45 - Foro competente

Per tutte le controversie relative:

- ai rapporti con l'Azienda Zero sarà competente esclusivamente il Foro di Padova;
- ai rapporti con i Contraenti sarà competente esclusivamente il Foro di riferimento per la Provincia di appartenenza.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 46 - Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Le clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura che saranno stipulati sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Ordinativo di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Ordinativo medesimo, i Contraenti e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

E' vietata all'Appaltatore la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte dei Contraenti e/o dell'Azienda Zero.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 47 – Termini e comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nella presente Convenzione, nella Documentazione di Gara e nell'Ordinativo di Fornitura da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per il Contraente e/o per Azienda Zero della costituzione in mora dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3) Codice Civile.

L'Appaltatore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nella presente Convenzione e di averne compreso la portata e gli effetti.

Azienda Zero – U.O.C. C.R.A.V.	L'Appaltatore
<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA

L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 47

DATA _____

Azienda Zero – U.O.C. C.R.A.V.	L'Appaltatore
<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>

Allegato 1 allo Schema di Convenzione**ORDINATIVO DI FORNITURA**

Protocollo	
Data ordine	

Spett.le...

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di _____ per (la Pubblica Amministrazione) _____, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) _____ con sede in _____, _____, telefono _____, PEC _____, e-mail _____

- vista la "Convenzione per la fornitura, suddivisa in lotti, di veicoli di soccorso e di apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per l'azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e per l'IPAB Croce Verde Verona P.A.V." attivata il .../.../..... dall'Azienda Zero con _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione per i lotti ... e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- I beni oggetto del presente Ordinato di Fornitura sono: _____;
- L'importo complessivo del presente Ordinato di Fornitura è: _____;
- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - ☐ Bonifico Bancario
 - ☐ Bonifico Postale

per le quantità e le tipologie di Prodotti così come da Elenco test (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla Convenzione.

- (INSERIRE EVENTUALI CLAUSOLE PARTICOLARI)

Le fatture relative al presente Ordinato di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____,
_____,

ed inviate a

_____,
_____,

- I beni ordinati dovranno essere consegnati presso: _____;

Direttore dell'esecuzione del contratto

Telefono

E-mail

PEC

Responsabili tecnico/amministrativi dell'Azienda Sanitaria

Telefono

E-mail

PEC

NOTE:

_____, _____

per il Contraente

Allegati :

1. Elenco dei prodotti da fornire
2. Cauzione definitiva
3. Protocollo di legalità
4. Eventuali altri allegati